

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA
PER LA SEDE ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA
IN VIA SORMANO, 12 – SAVONA**

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito Capitolato) il servizio di vigilanza armata notturna per la sede istituzionale della Provincia di Savona in via Sormano, 12 – Savona dell'antistante porticato al pianterreno e del parcheggio di pertinenza dell'immobile. L'immobile è dotato di un idoneo sistema di sicurezza, costituito da un impianto di teleallarme, collegato con la Questura.

La gara sarà espletata sulla piattaroma MEPA

I fabbisogni della Provincia di Savona sono determinati nel triennio corrispondente al periodo di ripetizione di servizi analoghi di cui al successivo articolo 2.

Art. 2 Importo stimato dell'appalto

L'ammontare complessivo del servizio posto a base d'asta, comprensivo di ogni onere e spesa ad eccezione della sola imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), è stimato in euro 12.000 IVA esclusa

I prezzi del contratto per l'intero periodo rimarranno fissi ed invariabili, salvo quanto previsto dall'art. 60 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

Art. 3 Durata del servizio

Il servizio avrà durata di tre anni, decorrenti dal giorno di sottoscrizione del Contratto ed è facoltà dell'Amministrazione provinciale ripetere i servizi analoghi al contratto in oggetto, per un periodo massimo di un ulteriore triennio.

Art. 4 Modalità di espletamento della gara

Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno inoltrare domanda di partecipazione e offerta economica.

Art. 5 Articolazione e modalità di espletamento del servizio

Il servizio deve essere reso a mezzo di personale specializzato, rivestente la qualifica formalmente riconosciuta di guardia giurata armata G.P.G., così da consentire l'effettuazione del servizio stesso con il ricorso a tutte le prerogative giuridicamente riconosciute alla qualifica medesima.

Il personale addetto al servizio di vigilanza dovrà essere dotato di apparato radioricevente collegato con la centrale operativa per l'eventuale gestione di eventi anomalie e/o emergenze.

Il servizio dovrà essere svolto come meglio dettagliato nei punti successivi

5.1 CUSTODIA DELLE CHIAVI dovrà essere effettuata la custodia delle chiavi di accesso all'immobile di Via Sormano n. 12;

5.2 REPERIBILITÀ dovranno essere forniti anche alla Questura recapiti telefonici di reperibilità H24 giorni 7/7 festivi compresi, e nel caso in cui l'allarme mandi gli appositi segnali, intervenire per la sua disattivazione, l'eventuale apertura dello stabile e le opportune verifiche del caso;

5.3 GESTIONE DELLE EMERGENZE Le G.P.G. devono assicurare la gestione di eventi particolari che determinano situazioni di emergenza H24 giorni 7/7 festivi compresi.

5.4 RONDE ISPETTIVE Il servizio, erogato nel pieno rispetto delle modalità previste nel Decreto del Ministero dell'interno 269/2010, in particolare nell'Allegato D Sezione III, 3c, deve essere svolto quotidianamente con la frequenza di almeno un passaggio nella fascia oraria compresa dalle ore 24:00 alle ore 04:00 da lunedì a domenica, festivi compresi. Durante ciascun passaggio dovranno essere effettuate:

– il controllo della chiusura dei tre accessi alla struttura al pianterreno con rilascio di tagliando di controllo;

- l’eventuale rilevamento di fatti, indizi e/o situazioni che ravvisino ipotesi di furti, danni ed effrazioni;
- l’accertamento di situazioni anomale o di pericolo quali principi di incendio, fughe di gas, acqua ed altri liquidi pericolosi;
- l’allontanamento di persone estranee intervenendo in presenza di presunte situazioni irregolari o illecite.

Qualora nel corso del servizio, siano riscontrate situazioni anomale circa la sicurezza della struttura di cui trattasi, il personale di vigilanza è tenuto a redigere uno specifico rapporto di servizio che evidensi quanto riscontrato e a comunicarlo entro 24 ore all’Amministrazione.

Art. 6 Personale di servizio

Per l’espletamento del servizio, l’appaltatore si obbliga all’osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali vigenti nel periodo contrattuale, e dei contratti collettivi di lavoro delle categorie nazionali e locali con riferimento a quelli stipulati dalle organizzazioni più rappresentative, anche se non risulti iscritto a sindacati di categoria.

Il personale addetto alla vigilanza dovrà essere in possesso della prescritta licenza, in corso di validità, di guardia giurata/armata e, durante l’orario di lavoro, dovrà indossare l’uniforme, essere armato, portare ben visibile il tesserino o altro contrassegno di riconoscimento della ditta di appartenenza ed essere dotato di apparecchio radio ricetrasmettente.

Art. 7 Pagamenti

I corrispettivi dei servizi stabiliti nel rapporto uomo/ora, di cui all’offerta presentata in sede di gara, saranno liquidati entro 30 giorni dalla trasmissione di regolari fatture mensili posticipate.

E’ fatta salva la disciplina di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. – art. 3 – in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 8 Recesso

È facoltà dell’Amministrazioni appaltante di recedere unilateralmente dal contratto di appalto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso di mesi tre da comunicare mediante PEC, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile.

Art. 9 Oneri dell’appaltatore

L’appaltatore si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio di vigilanza con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante ovvero di persona responsabile a ciò espressamente delegata.

Art. 10 Responsabilità dell’appaltatore

L’appaltatore è sempre direttamente ed esclusivamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di polizia ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi di vigilanza privata in generale ed a quelli specificatamente previsti nel presente capitolato. L’appaltatore è responsabile per qualsiasi danno arrecato, per colpa del personale da esso dipendente, durante lo svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti, alle cose degli uffici o del pubblico che vi accede o del personale dell’Amministrazione.

Il danno dovrà essere riparato o risarcito direttamente dall’appaltatore, che esonera le Amministrazioni da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 11 Assicurazioni

L'Appaltatore, a copertura di eventuali danni arrecati all'Amministrazione, o infortuni occorsi anche a terzi nello svolgimento del servizio, stipula un'apposita polizza assicurativa con primaria non inferiore a € 3.000.000,00.=, aente validità per l'intera durata del contratto.

Copia di dette polizze dovranno essere consegnate all'Amministrazione appaltante entro dieci giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Contratto.

Art. 12 Penalità

L'appaltatore sarà sottoposto ad una penale pari al 5% dell'importo annuale di affidamento dovuta per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali che fosse riscontrata o contestata. La misura della penale, potrà essere ridotta sino all'1% in relazione alla entità ed alla frequenza delle infrazioni rilevate, tenuto conto delle controdeduzioni dell'appaltatore di cui al successivo comma.

La penale sarà immediatamente esecutiva ed il corrispettivo, se non direttamente versato dall'appaltatore, sarà incamerato dalle amministrazioni in sede di pagamento delle fatture relative al primo mese di liquidazione successivo alla definizione della contestazione.

Dopo la quinta inadempienza le Amministrazioni hanno la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per inadempimento dell'appaltatore e conseguentemente di procedere, senza bisogno di messa in mora.

Resta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Le penali non pregiudicano il diritto dell'Ente di ottenere la prestazione.

Art. 13 Risoluzione del contratto

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nonché di affidare il servizio di vigilanza ad altro soggetto ritenuto idoneo, fatto salvo il diritto in capo alla stessa Amministrazione di richiedere alla ditta aggiudicataria inadempiente il risarcimento del danno ai sensi del Codice Civile, in caso di revoca o sospensione della licenza prefettizia all'esercizio del servizio.

Costituisce inoltre causa di risoluzione del derivante contratto il mancato rispetto degli adempimenti in materia di utilizzo degli strumenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 14 Controversie

Tutte le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente appalto sono esclusivamente di competenza del Foro di Savona